



Ordine dei
Dottori Commercialisti
e degli Esperti Contabili
Verona

Commissione Enti Locali ODCEC-VERONA

- **Regole assunzionali, l'asseverazione del rispetto pluriennale dell'equilibrio di bilancio da parte dell'organo di revisione.**
- **Giurisprudenza Corte dei conti sulla spesa di personale**

Relatore: *Corrado Mancini* *Presidente Commissione Enti Locali ODCEC-VERONA*

collaboratore de Il Sole 24 Ore Enti Locali

Verona 25 ottobre 2022

- **Disciplina dell'art. 1 commi 557 e 562 legge finanziaria 2007 e successive modifiche**
- **Regole assunzionali, l'asseverazione del rispetto pluriennale dell'equilibrio di bilancio da parte dell'organo di revisione.**
- **Giurisprudenza Corte dei conti: errori da evitare**

**Disciplina dell'art. 1 commi
557 e 562 legge finanziaria
2007 e successive modifiche**

Disciplina dell'art. 1 commi 557 e 562 legge finanziaria 2007

La disciplina delle capacità assunzionali (articolo 33, comma 2, del DL 34/2019) con il nuovo parametro della "sostenibilità" **non ha comportato l'abrogazione tacita delle norme di contenimento della spesa di personale**, aggiungendosi al preesistente "vincolo di spesa" di cui all'articolo 1, comma 557 quater, della legge 296/2006 ma prevede solo che tali assunzioni non rilevino ai fini di tale limite.

Vuol dire che lo sforamento di tale limite è previsto solamente per le assunzioni a tempo indeterminato previste nelle percentuali stabilite dal Decreto ma non, ad esempio, per le assunzioni a tempo determinato o per la spesa del Segretario Comunale.

Disciplina dell'art. 1 commi 557 e 562 legge finanziaria 2007

Ai fini del rispetto del vincolo sulla spesa di personale, ai fini della verifica del rispetto del limite di cui all'articolo 1, comma 557-quater della legge 296/2006 e successive modificazioni, **rilevano tutti gli impegni di spesa anche se reimputati** da esercizi precedenti, mentre **non sono inclusi quelli "trasportati" agli esercizi successivi con il fondo pluriennale vincolato** (delibera n. 28/2021 C.C. Campania).

Disciplina dell'art. 1 commi 557 e 562 legge finanziaria 2007

Le componenti da considerare per la determinazione della spesa (Corte dei conti, Sez. Autonomie, 31 marzo 2015, n. 13.) ai sensi dell'art. 1, commi 557, della legge n. 296/2006, sono:

Componenti incluse

- **retribuzioni lorde**, salario accessorio e lavoro straordinario del personale dipendente con contratto a tempo indeterminato e a tempo determinato;
- **spese per collaborazione coordinata e continuativa**, per contratti di somministrazione o altre forme di rapporto di **lavoro flessibile**;
- eventuali emolumenti a carico dell'amministrazione corrisposti ai **lavoratori socialmente utili**;
- spese sostenute dall'ente per il **personale di altri enti in convenzione** (ai sensi degli artt. 13 e 14, CCNL 22.1.2004) **per la quota parte di costo effettivamente sostenuto**;
- spese per il personale previsto **dall'art. 90 del Tuel**;

Disciplina dell'art. 1 commi 557 e 562 legge finanziaria 2007

- compensi per incarichi conferiti ai sensi **dell'art. 110, comma 1 e comma 2**, del Tuel;
- spese per il personale con **contratto di formazione e lavoro**;
- spese per personale **utilizzato**, senza estinzione del rapporto di pubblico impiego, **in strutture e organismi variamente denominati partecipati** o comunque facenti capo all'ente (compresi i consorzi, le comunità montane e le unioni di comuni);
- **oneri riflessi** a carico del datore di lavoro per contributi obbligatori;
- spese destinate alla **previdenza ed assistenza delle forze di P.M.**, ed ai progetti di miglioramento della circolazione stradale finanziate con proventi del codice della strada;
- **Irap**;

Disciplina dell'art. 1 commi 557 e 562 legge finanziaria 2007

- oneri per il **nucleo familiare, buoni pasto** e spese per **equo indennizzo**;
- **somme rimborsate ad altre amministrazioni** per il personale in posizione di comando.

Anche la spesa **per il segretario comunale** va considerata nell'aggregato spesa di personale, ed il relativo costo contribuisce a determinarne l'ammontare.

Disciplina dell'art. 1 commi 557 e 562 legge finanziaria 2007

Componenti escluse

- spesa di personale **totalmente a carico di finanziamenti comunitari o privati** (C.d.c., Sez. Autonomie, delib. n. 21/2014);
- spesa **per lavoro straordinario** e altri oneri di personale direttamente connessi **all'attività elettorale con rimborso dal Ministero dell'interno**;
- spese per il personale **trasferito dalla regione o dallo Stato** per l'esercizio di **funzioni delegate**, nei limiti delle risorse corrispondentemente assegnate;
- oneri derivanti dai **rinnovi contrattuali**;
- spese per il personale appartenente alle **categorie protette**, nel limite della quota d'obbligo;
- spese sostenute per il **personale comandato presso altre amministrazioni** per le quali è previsto il rimborso dalle amministrazioni utilizzatrici;

Disciplina dell'art. 1 commi 557 e 562 legge finanziaria 2007

- spese per il **personale stagionale** a progetto nelle forme di contratto a tempo determinato di lavoro flessibile finanziato con quote di **proventi per violazioni al codice della strada**;
- **incentivi per tecnici**;
- incentivi per il **recupero evasione**;
- **diritti di rogito**;
- spese per l'assunzione di **personale ex dipendente dei Monopoli di Stato**;
- spese per il **lavoro straordinario** e altri oneri di personale direttamente connessi **all'attività di censimento finanziate dall'ISTAT** (circolare Ministero Economia e Finanze n. 16/2012);

Disciplina dell'art. 1 commi 557 e 562 legge finanziaria 2007

- spese per assunzioni di personale con contratto dipendente e/o collaborazione coordinata e continuativa ex art. 3-bis, c. 8 e 9 del D.L. n. 95/2012;
- assunzioni a tempo **indeterminato in base al DM 17 Marzo 2020;**
- **altre spese escluse ai sensi della normativa vigente**, da specificare con il relativo riferimento normativo.

**Le regole assunzionali e l'asseverazione
del rispetto pluriennale dell'equilibrio
di bilancio da parte dell'organo di
revisione.**

Introduzione

Innanzitutto il **nuovo contesto va approcciato**, anche in presenza di spazi assunzionali teoricamente disponibili, con **prudenza e lungimiranza**.

La Corte dei conti del Veneto, con deliberazione n. 104/2020, evidenzia la necessità che anche gli enti "virtuosi" mantengano **un atteggiamento cauto**.

Il nuovo regime assunzionale, non è più imperniato sul ricambio del personale cessato, ma **sulla sostenibilità finanziaria delle assunzioni**, cioè sulla capacità dell'ente di sostenere in futuro l'incremento della spesa di personale.

L'asseverazione dell'organo di revisione, atta a garantire la sussistenza dell'equilibrio pluriennale di bilancio, prevista dall'art. 33, del d.l. n. 34/2019 e successivi decreti attuativi **non può essere considerata come un lasciapassare per la completa attuazione del piano assunzionale** dell'ente senza un costante monitoraggio dei fattori che incidono sulla tenuta degli equilibri di bilancio.

Regole assunzionali

La determinazione della capacità assunzionale in applicazione **del DM 17 marzo 2020**

In attuazione di quanto previsto dall'art. 33, comma 2, del D.L. n. 34/2019, **i Comuni possono effettuare assunzioni di personale a tempo indeterminato** nel limite di una spesa complessiva per tutto il personale dipendente, al lordo degli oneri riflessi a carico dell'amministrazione, non superiore al valore soglia definito dal Decreto attuativo come percentuale, differenziata per fascia demografica, **della media delle entrate correnti relative agli ultimi tre rendiconti approvati, considerate al netto del fondo crediti di dubbia esigibilità assestato in bilancio di previsione**, nonché nel rispetto della percentuale massima di incremento annuale della spesa di personale, anch'essa definita dal Decreto attuativo.

Regole assunzionali

Il DPCM del 17 marzo 2020 attuativo del DI 34/2019 ha stabilito che la **decorrenza delle nuove regole del sarà dal 20 aprile 2020**

La struttura dei calcoli

ciascun ente calcola il rapporto tra spese di personale ed entrate correnti al netto del fondo crediti dubbia esigibilità.

Il Dpcm ha precisato meglio affermando che:

- le **spese di personale** sono quelle contenute **nell'ultimo rendiconto** della gestione approvato;
- le **entrate correnti** sono la **media degli ultimi tre rendiconti** approvati;
- il **Fcde** è quello stanziato nel **bilancio di previsione assestato dell'ultimo dei tre anni** utilizzati (C.C. Campania n. 111/2020).

Regole assunzionali

Per verificare la collocazione di ciascun Comune rispetto al valore-soglia e al valore di rientro definiti dal Decreto per la propria fascia demografica, e di conseguenza le regole assunzionali applicabili per la determinazione della capacità assunzionale, **è di fondamentale importanza individuare correttamente le voci di spesa e di entrata che contribuiscono a determinare il rapporto di incidenza spesa/entrate.**

Regole assunzionali

In particolare, per “Spesa del personale” si intendono **gli impegni di competenza per spesa complessiva per tutto il personale dipendente a tempo indeterminato e determinato, per i rapporti di collaborazione coordinata e continuativa (ove ancora in essere), per la somministrazione di lavoro, per gli incarichi di cui all'articolo 110 del TUEL, nonché per tutti i soggetti a vario titolo utilizzati, senza estinzione del rapporto di pubblico impiego, in strutture e organismi variamente denominati partecipati o comunque facenti capo all'ente, al lordo degli oneri riflessi ed al netto dell'IRAP, come rilevati nell'ultimo rendiconto della gestione approvato.**

Decreto assunzioni

Al fine di determinare, nel rispetto della disposizione normativa di riferimento e con certezza ed uniformità di indirizzo, gli impegni di competenza riguardanti la spesa complessiva del personale da considerare, sono quelli relativi alle voci riportati nel macroaggregato BDAP: U.1.01.00.00.000, nonché i codici spesa U1.03.02.12.001; U1.03.02.12.002; U1.03.02.12.003; U1.03.02.12.999.

Per “Entrate correnti” si intende la media degli accertamenti di competenza riferiti ai primi tre titoli delle entrate, relativi agli ultimi tre rendiconti approvati, considerati al netto del FCDE stanziato nel bilancio di previsione relativo all’ultima annualità considerata, da intendersi rispetto alle tre annualità che concorrono alla media.

Deve essere, altresì, evidenziato che il FCDE è quello stanziato nel bilancio di previsione, eventualmente assestato, con riferimento alla parte corrente del bilancio stesso.

Al fine di determinare, nel rispetto della disposizione normativa di riferimento e con certezza ed uniformità di indirizzo, le entrate correnti da considerare appare opportuno richiamare gli estremi identificativi di tali entrate, come riportati negli aggregati BDAP accertamenti, delle entrate correnti relativi ai titoli I, II e III: 01 Entrate titolo I, 02 Entrate titolo II, 03 Entrate titolo III, Rendiconto della gestione, accertamenti.

Nel caso dei Comuni che hanno optato per l’applicazione della tariffa rifiuti corrispettiva secondo l’articolo 1, comma 668, della legge n.147/2013 e hanno in conseguenza attribuito al gestore l’entrata da Tari corrispettiva e la relativa spesa, la predetta entrata da TARI va contabilizzata tra le entrate correnti, al netto del FCDE di parte corrente, ai fini della determinazione del valore soglia.



Regole assunzionali

Spesa del personale che transita in mobilità

la c.d. neutralità finanziaria dei processi di mobilità ai sensi del richiamato art. 14, comma 7, è una disposizione riconducibile alla regolamentazione del turn-over e quindi **non opera in vigore della nuova disciplina fondata sulla sostenibilità finanziaria.**

Regole assunzionali

Spesa del segretario comunali nelle Convenzioni di segreteria.

Con riguardo alla spesa dei segretari comunali nei Comuni che hanno attivato Convenzioni di segreteria, il decreto del Ministero dell'Interno del 21 ottobre 2020, all'articolo 3 ha chiarito che "Ai fini del rispetto dei valori soglia di cui all'articolo 33, c.2 del decreto legge 30 aprile 2019 n.34 convertito con modificazioni nella legge 20 giugno 2019 n. 58,

ciascun comune computa nella spesa di personale la quota a proprio carico e, per il comune capofila non rilevano le entrate correnti derivanti dai rimborsi effettuati dai comuni convenzionati a seguito del riparto della predetta spesa.

Regole assunzionali

La neutralità delle spese etero-finanziate

Un importante correttivo alla determinazione delle voci di spesa e di entrata ai fini della verifica del rispetto del c.d. valore soglia è stato introdotto dall'art. 57 comma 3-septies del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104.

La norma prevede che **le spese di personale riferite a nuove assunzioni effettuate in data successiva alla conversione dello stesso D.L. n. 104/2020**, finanziate integralmente o parzialmente da risorse provenienti da altri soggetti, espressamente finalizzate a nuove assunzioni e previste da apposita normativa, e le corrispondenti entrate correnti poste a copertura delle stesse, **a decorrere dal 2021** non rilevano ai fini della verifica del rispetto del valore soglia, fino a permanenza del finanziamento.

Regole assunzionali

La neutralità delle spese etero-finanziate

Attenzione:

- non può riguardare il personale etero-finanziato **assunto prima** dell'entrata in vigore della norma **14 ottobre 2020**;
- può essere applicata solo qualora la norma che dispone lo stanziamento delle risorse (legge statale, legge regionale, decreto ministeriale...) **destini specificamente le stesse ad assunzioni di personale.**

Regole assunzionali

Deliberazione n. 63/2021/PAR della Sezione Regionale per l'Abruzzo

I magistrati contabili precisano che, ai fini della quantificazione della capacità assunzionale, nella determinazione del rapporto fra la spesa di personale e le entrate correnti, **non possano escludersi dal calcolo della spesa gli oneri relativi ai rinnovi contrattuali** mentre, **non vanno conteggiate**, ai fini della determinazione del valore complessivo della spesa del personale, **quelle finanziate integralmente da altri soggetti** ed in particolare le spese relative alle procedure di reclutamento ai sensi dell'art. 50 bis del d.l. n. 189 del 2016.

L'articolo 3, quarto comma del DI 36/2022 ha previsto che, **a decorrere dall'anno 2022**, la spesa di personale conseguente ai rinnovi dei contratti collettivi nazionali di lavoro, riferita ad arretrati di competenza delle annualità **anteriores al 2022**, non rileva ai fini della verifica del rispetto dei valori soglia fissati dal Dm assunzioni.

Regole assunzionali

Spese che possono essere considerate neutre rispetto alla verifica del rispetto dei valori-soglia definiti dal DM 17 marzo 2020

- assunzioni a **tempo determinato** a valere sulle **risorse del PNRR** (art. 1, comma 1, DL. N. 80/2021);
- **Assunzioni di cui al comma 1 dall'art. 31-bis D.L. 152/2021** previste, per i comuni che provvedono alla realizzazione degli interventi previsti dai progetti del PNRR;
- assunzioni a tempo determinato finalizzate all'attuazione degli **interventi del PNRR nei comuni fino a 5.000** abitanti a valere Fondo istituito presso il Ministero dell'Interno (art. 31-bis, commi 5 e 6, D.L. n. 152/2021);
- assunzioni a **tempo indeterminato** degli **assistenti sociali** finalizzate al raggiungimento dei LEP (art. 1, c. 801, L. Bilancio n. 178/2020; art. 1 commi 734-735 L. Bilancio n. 234/2021);
- assunzioni del **personale educativo** finalizzate al raggiungimento dei LEP (art. 1, comma 172, L. Bilancio 234/2021);

Regole assunzionali

- **stabilizzazione del personale ex-LSU/LPU** (art. 1, comma 495, L. Bilancio n. 160/2019; DPCM 28 dicembre 2020);
- quote del trattamento economico del **segretario comunale** rimborsate al comune capofila dai **comuni convenzionati** (art. 3, comma 2, DM Interno 21 ottobre 2020);
- assunzioni di **personale a tempo determinato** per fare fronte ai maggiori oneri conseguenti agli **incentivi per risparmio energetico** (art. 1, c. 69, legge n. 178/2020-C.C. Veneto n. 105/2021);
- **stabilizzazione** del personale **impiegato** presso i **comuni dei crateri sismici** ai sensi dell'art. 57, comma 3, del D.L. n. 104/2020 a valere su risorse statali;
- assunzioni a **tempo determinato** per il **potenziamento dei servizi sociali** (art. 1, comma 200, L. Bilancio n. 205/2017).
- **incentivi tecnici art. 113 D.lgs 50/2016**
- spesa di personale conseguente **ai rinnovi dei contratti collettivi nazionali** di lavoro, riferita ad **arretrati** di competenza delle annualità antecedenti D.L. 36/2022;

Regole assunzionali

Le “Entrate correnti”

sono individuate come la **media degli accertamenti di competenza riferiti ai primi tre titoli** delle entrate, relativi agli **ultimi tre rendiconti** approvati, considerati **al netto del FCDE di parte corrente assestato nel bilancio di previsione relativo all’ultima annualità** considerata rispetto alle tre annualità che concorrono alla media.

La Circolare applicativa ha introdotto un importante correttivo per le voci di entrata, chiarendo che i **Comuni che hanno optato per l’applicazione della tariffa rifiuti corrispettiva secondo l’articolo 1, comma 668, della L. n.147/2013** e, di conseguenza, hanno attribuito al gestore sia l’entrata da Tari corrispettiva sia la relativa spesa,

considerano il costo del servizio previsto nel piano economico finanziario tra le entrate correnti ai fini della determinazione del valore soglia, al netto del Fondo svalutazione crediti riconducibile al piano finanziario dell’anno considerato.

Regole assunzionali

Il nuovo meccanismo di quantificazione della capacità assunzionale degli Enti Locali introduce un sistema basato sulla sostenibilità finanziaria della relativa spesa **nell'ottica di una programmazione maggiormente flessibile della spesa per il personale, rimodulabile anche nel corso del medesimo esercizio** in cui l'ente procede all'assunzione.

Lo ribadisce la Sezione Regionale della Corte dei conti **della Lombardia con la deliberazione n. 24/2021 del 3 marzo 2021**, richiamando e confermando quanto già sostenuto nella **deliberazione n. 55/2020 dalla Sezione di controllo dell'Emilia-Romagna**.

Regole assunzionali

Fasce demografiche	Valore soglia
a) comuni con meno di 1.000 abitanti	29,50%
b) comuni da 1.000 a 1.999 abitanti	28,60%
c) comuni da 2.000 a 2.999 abitanti	27,60%
d) comuni da 3.000 a 4.999 abitanti	27,20%
e) comuni da 5.000 a 9.999 abitanti	26,90%
f) comuni da 10.000 a 59.999 abitanti	27,00%
g) comuni da 60.000 a 249.999 abitanti	27,60%
h) comuni da 250.000 a 1.499.999 abitanti	28,80%
i) comuni con 1.500.000 di abitanti e oltre	25,30%

i Comuni che si collocano al di sotto del rispettivo valore soglia **possono incrementare la spesa di personale registrata nell'ultimo rendiconto approvato, per assunzioni di personale a tempo indeterminato**, sino ad una spesa complessiva rapportata alle entrate correnti non superiore a tale valore soglia.

Fino al 31 dicembre 2024 però non è possibile incrementare la spesa del personale dell'anno 2018 per assunzioni più di una soglia prevista dalla **tabella 2 del Decreto**.

Regole assunzionali

Tabella 2

Fasce demografiche	2020	2021	2022	2023	2024
a) comuni con meno di 1.000 abitanti	23,0%	29,0%	33,0%	34,0%	35,0%
b) comuni da 1.000 a 1.999 abitanti	23,0%	29,0%	33,0%	34,0%	35,0%
c) comuni da 2.000 a 2.999 abitanti	20,0%	25,0%	28,0%	29,0%	30,0%
d) comuni da 3.000 a 4.999 abitanti	19,0%	24,0%	26,0%	27,0%	28,0%
e) comuni da 5.000 a 9.999 abitanti	17,0%	21,0%	24,0%	25,0%	26,0%
f) comuni da 10.000 a 59.999 abitanti	9,0%	16,0%	19,0%	21,0%	22,0%
g) comuni da 60.000 a 249.999 abitanti	7,0%	12,0%	14,0%	15,0%	16,0%
h) comuni da 250.000 a 1.499.999 ab.	3,0%	6,0%	8,0%	9,0%	10,0%
i) comuni con 1.500.000 di abitanti e oltre	1,5%	3,0%	4,0%	4,5%	5,0%

Regole assunzionali

Rispetto a quanto specificato al precedente paragrafo, i Comuni che si collocano nella *prima casistica*, e che cioè rilevano nell'anno di riferimento un'incidenza della spesa di personale sulle entrate correnti inferiore al valore-soglia definito dall'art. 4 del Decreto, **possono incrementare annualmente la spesa del personale registrata nel 2018, in misura non superiore al valore percentuale indicato dalla tabella introdotta dall'art. 5 del Decreto, e fermo in ogni caso il rispetto del valore-soglia.**

Si fa presente che **i valori percentuali riportati in tabella rappresentano un incremento rispetto alla base “spesa di personale 2018”**, per cui la percentuale individuata in ciascuna annualità successiva alla prima ingloba la percentuale degli anni precedenti.



Regole assunzionali

In **deroga** alle presenti percentuali comunque i comuni potranno utilizzare le facoltà assunzionali **residue relative ai 5 anni precedenti al 2020** sempre nel rispetto del limite della tabella 1.

I comuni con meno di 5.000 abitanti inoltre, qualora facciano parte di una **unione dei comuni** e solo per il **personale che sarà comandato presso la stessa unione**, possono incrementare la propria spesa del personale di una quota pari a 38.000 euro sempre che i calcoli che abbiamo visto in precedenza non permettano nemmeno una assunzione.

Purche' **collocata in comando obbligatorio** presso la **corrispondente Unione** con oneri a carico della medesima.

Regole assunzionali

I comuni che invece abbiano **una percentuale superiore a quella della tabella 1** devono far riferimento ad un ulteriore valore definito dalla tabella 3.

Tabella 3:

Numero di abitanti	Valore soglia
da 1 a 999	33,5 %
da 1000 a 1999	32,6 %
da 2000 a 2999	31,6 %
da 3000 a 4999	31,2 %
da 5000 a 9999 abitanti	30,9 %
da 10000 a 59999 abitanti	31,0 %
da 60000 a 249999 abitanti	31,6 %
da 250000 a 1499999 abitanti	32,8 %
sopra i 150000 abitanti	29,3 %

Regole assunzionali

I Comuni in cui il rapporto fra spesa del personale e le entrate correnti, risulta **superiore al valore soglia per fascia demografica individuato dalla Tabella 3** adottano un **percorso di graduale riduzione annuale** del suddetto rapporto fino al conseguimento nell'anno 2025 del predetto valore soglia anche applicando un turn over inferiore al 100 per cento.

Dall'anno 2025 chi avesse ancora un rapporto tra entrate correnti e spesa del personale superiore alla percentuale prevista dalla tabella 3 **potrà sostituire i cessati nell'ambito del 30% del costo dei cessati.**

Regole assunzionali

Per i comuni che si **trovano tra i due valori soglia** non possono incrementare il valore del predetto rapporto rispetto a quello corrispondente registrato nell'ultimo rendiconto della gestione approvato.

In sostanza si consente in tal modo ai comuni interessati di poter incrementare la spesa di personale qualora abbiano registrato un incremento delle entrate correnti.

Regole assunzionali

SVILUPPO DI UN ESEMPIO PER UN ENTE VIRTUOSO	
Determinazione della spesa per il personale e delle facoltà assunzionali (anno 2021)	
abitanti	n. 15818
DM 17/03/2020 - Circolare 13/05/2020	
Spesa personale come da Macroaggregato 101 - Personale anno 2020	2.565.955,14
Totale spesa personale al netto dell'IRAP	2.565.955,14

TOTALE SPESA DI PERSONALE (A) - Ultimo rendiconto di gestione approvato (2020)	2.565.955,14
TOTALE ENTRATE CORRENTI ESERCIZIO 2018	13.742.576,90
TOTALE ENTRATE CORENTI ESERCIZIO 2019	13.884.731,55
TOTALE ENTRATE CORENTI ESERCIZIO 2020	14.261.015,00
TOTALE ENTRATE COME DA RENDICONTI APPROVATI ULTIMO TRIENNIO	41.888.323,45
MEDIA ENTRATE CORRENTI	13.962.774,48
FCDE PREVISIONE ASSESTATA ESERCIZIO 2020	717.892,77
MEDIA ENTRATE CORRENTI AL NETTO FCDE (B)	13.244.881,71
RAPPORTO % TRA SPESA PERSONALE E MEDIA ENTRATE CORRENTI AL NETTO FCDE (C= A/B %)	19,37
VALORE SOGLIA PREVISTO DALL'ART. 4 DEL DM (D)	27,00%
MASSIMA SPESA PERSONALE CONSENTITA	3.576.118,06
(MEDIA ENTRATE CORRENTI AL NETTO FCDE X VALORE SOGLIA)	
(B x D)	
DIFFERENZA SPESA PERSONALE TEORICA CONSENTITA E SPESA PERSONALE ANNO 2020 (E)	1.010.162,92
% MASSIMA CONSENTITA DI INCREMENTO SPESA PERSONALE ART. 5 PER FASCIA COMUNE (3° ANNO) (F)	19,00%
SPESA PERSONALE ANNO 2018 (G)	2.710.781,53
INCREMENTO MASSIMO SPESA PERSONALE - UTILIZZO % DI INCREMENTO PREVISTA DAL DM (H= G x F)	515.048,49
FACOLTA' ASSUNZIONALI RESIDUE ULTIMI 5 ANNI (I) (*)	116.100,73
LIMITE MASSIMO SPESA PERSONALE:	
TOTALE SPESA DI PERSONALE RENDICONTO APPROVATO ANNO 2019 + INCR. MASSIMO SPESA DI PERSONALE PREVISTA TAB.2 (H)	3.081.003,63
FACOLTA' ASSUNZIONALI 2022	515.048,49
FACOLTA' ASSUNZIONALI UTILIZZATA NEL 2020/2021	124.390,00
FACOLTA' ASSUNZIONALE RESIDUA PER IL 2022	390.658,49

Regole assunzionali

Nel caso del comune in esame lo spazio per le assunzioni è di € 1.010.162,92.

Come già detto, essendo una deroga al limite di cui all'art. 1 comma 557 della L. 296/2006 (triennio 2011 – 2013) lo spazio potrà essere utilizzato solo per le assunzioni a tempo indeterminato e non per ulteriori spese di personale.

Il comune in questione non potrà aumentare le proprie assunzioni utilizzando tutto lo spazio ma potrà, per anno, aumentarne solo una percentuale della spesa 2018 cioè, in questo caso € 390.658,49.

Regole assunzionali

Il legislatore **non ha ritenuto sufficiente che la “sostenibilità finanziaria” fosse rappresentata dai dati di bilancio** consolidati, ma impone all’ente di spingere la propria analisi al di là di questi **per verificare che la stessa possa essere garantita anche per il futuro.**

In questo senso il legislatore si allinea alla posizione della **Corte Costituzionale la quale afferma:**

«Il principio dell'equilibrio di bilancio non corrisponde ad un formale pareggio contabile, essendo intrinsecamente collegato alla continua ricerca di una stabilità economica di media e lunga durata» (sentenza 14 febbraio 2019 n. 18).

Regole assunzionali

Si potrebbe quindi affermare **che il “formale pareggio contabile” possa essere rappresentato dai dati consolidati nei documenti contabili**, mentre la **“continua ricerca di una stabilità economica di media e lunga durata” vada indagata principalmente negli strumenti di programmazione dell’ente.**

In questo senso anche la sezione regionale della **Corte dei Conti del Veneto, con la deliberazione n. 104/2020**, esorta gli enti ad usare la nuova capacità assunzionale con massima cautela ed invita le amministrazioni a **valutare attentamente la possibilità di mantenere negli anni le condizioni di equilibrio.**

Regole assunzionali

Laddove l'ente, regione o locale, **rispetti i vincoli di spesa ed abbia a disposizione capacità assunzionale** per personale a tempo indeterminato o flessibile, **non necessariamente potrà esercitare detta facoltà**, in considerazione del fatto che **l'andamento complessivo della gestione di bilancio potrebbe mostrare segni di squilibrio tutt'altro che temporanei, derivanti, magari, da criticità che possono avere diverse origini.**

In tali circostanze, infatti, **la scelta di assumere nuovo personale, in assenza di una effettiva capacità di raggiungere un equilibrio strutturale, finirebbe per tradursi in un ulteriore appesantimento della spesa corrente dell'ente**, con effetti duraturi anche sui saldi, tali da poter determinare ricadute sulla capacità di assicurare il rispetto dell'equilibrio di bilancio.

Corte dei conti sez. reg. per il **Veneto che con la deliberazione n. 15/2021/PAR**

Regole assunzionali

La giurisprudenza contabile ha chiarito **che l'utilizzo di entrate straordinarie per la copertura di spese correnti consolidate**, pur permesso entro determinati limiti dalla legge, **non può che essere temporaneo**, per il periodo necessario a ricondurre la situazione dell'ente ad un ordinario equilibrio (Sezione di controllo per la Lombardia, deliberazioni n. 281/2012/PRSE, n. 89/2014/PRSE, n. 226/2014/PRSE).

L'importanza della correlazione fra entrate e spese a carattere ricorrente e non ricorrente è ben evidenziata dal legislatore, infatti essa è richiamata l'allegato 7 al Dlgs 118/2011, il quale indica al punto 1, lettera g), la distinzione tra entrata e spesa ricorrente e non ricorrente e nel successivo punto 5 dell'allegato 7 elenca quali sono in «in ogni caso» le tipologie di entrate e di spese da considerarsi «non ricorrenti».

Regole assunzionali

La valutazione del rispetto pluriennale dell'equilibrio di bilancio, nell'utilizzo della capacità assunzionale, stenta a decollare, sono molti i Comuni che negli atti di programmazione del fabbisogno triennale di personale non ne fanno neppure cenno, oppure, **demandano interamente l'incombenza all'organo di revisione, sono altrettanto numerosi gli organi di revisione che nel loro parere non asseverano il rispetto degli equilibri di bilancio futuri, o l'asseverazione risulta priva di supporto dimostrativo.**

Eppure la normativa è chiara e subordina in maniera esplicita l'utilizzo della capacità assunzione, calcolata con riferimento ai criteri stabiliti dal D.M. 17/3/2020, al rispetto pluriennale dell'equilibrio di bilancio, asseverato dall'organo di revisione.

Regole assunzionali

Rispetto pluriennale degli equilibri di bilancio

Senza la dimostrazione della sostenibilità nel tempo degli oneri derivanti dalle nuove assunzioni, sostenibilità che deve ottenere **l'asseverazione dell'organo di revisione, non è possibile dare corso al piano assunzionale.**

«asseverazione» è di fatto una sorta di attestazione e/o certificazione, che assegna alla data di emissione dell'«asseverazione», la certezza che, secondo il campionamento utilizzato, le verifiche eseguite e le analisi svolte, durante l'attività di «asseverazione», l'ente locale, per effetto dell'adozione dell'approvando piano triennale dei fabbisogni di personale, non altera il rispetto pluriennale dell'equilibrio di bilancio.

l'asseverazione corrisponde al suo significato etimologico di «asserire in modo risoluto, solennemente e con severità», come emerge dal verbo latino da cui la parola deriva «adseverare», composto da «ad» ("a, verso") e «severus» ("solenne"): un'azione tendente alla solennità.

Regole assunzionali

Sezioni Riunite della Corte dei conti sentenza n. 7/2022.

La mancanza dell'atto di asseverazione dell'equilibrio pluriennale di bilancio preclude in sé il ricorso al parametro del rispetto del valore "soglia" ed è assorbente rispetto a qualsiasi valutazione nel merito, circa la sussistenza o meno nel caso concreto di una situazione di equilibrio "sostanziale".

Il requisito oggettivo riguarda la peculiare "forma" con cui il giudizio deve essere espresso, e cioè l'atto di asseverazione, la cui solennità implica il massimo grado di certezza dei riscontri effettuati.

È la stessa legge, infatti, a stabilire un ordine di graduazione della "forma" dell'atto, differenziandola in base alla diversa natura ed al diverso scopo del giudizio richiesto. Come ha già avuto modo di evidenziare la giurisprudenza contabile, il "parere", la "relazione", la "certificazione" e l'"asseverazione" non sono strumenti tra loro "interscambiabili".

Regole assunzionali

A ciascun “canovaccio” corrisponde una differente **“sostanza”** delle verifiche da effettuare e dei correlati parametri di riferimento.

A tale fine, **l’atto di asseverazione comporta la pregiudiziale validazione della veridicità ed attendibilità dei fattori posti alla base del giudizio e della loro significatività e completezza ai fini del giudizio stesso.**

L’equilibrio prospettico richiesto dalla norma all’esame **rappresenta una fattispecie diversa ed ulteriore rispetto ai prospetti degli equilibri allegati al bilancio** ai sensi del d.lgs. n. 118/2011, ciò che rileva, nella fattispecie, **è l’“equilibrio sostanziale”** del bilancio, non limitato al formale pareggio contabile tra entrate e spese, ma esteso a considerare la complessiva situazione finanziaria, economica e patrimoniale dell’Ente (postulato n. 15, all. 1 d.lgs. n. 118/2011).

Regole assunzionali

Postulato n.15. Principio dell'equilibrio di bilancio

Il rispetto del principio di **pareggio finanziario** invero **non basta per soddisfare il principio generale dell'equilibrio del sistema di bilancio** di ogni pubblica amministrazione.

L'equilibrio di bilancio infatti comporta anche la **corretta applicazione di tutti gli altri equilibri finanziari, economici e patrimoniali** che sono da verificare non solo in sede di **previsione, ma anche durante la gestione** in modo concomitante con lo svolgersi delle operazioni di esercizio, e quindi nei risultati complessivi dell'esercizio che si riflettono nei documenti contabili di rendicontazione.

...L'equilibrio finanziario del bilancio comporta necessariamente una stabilità anche di carattere economico e patrimoniale.

Il principio dell'equilibrio di bilancio quindi deve essere inteso in una **versione complessiva ed analitica del pareggio economico, finanziario e patrimoniale** che ogni amministrazione pubblica pone strategicamente da dover realizzare nel suo continuo operare nella comunità amministrata.

Regole assunzionali

Prosegue la sentenza n. 7/2022 delle Sezioni Riunite:

La verifica prospettica dovrà estendersi a considerare **tutti i “fatti”**, di natura finanziaria, economica e patrimoniale, conosciuti e conoscibili alla data dell’asseverazione, **suscettibili di incidere sulla tenuta prospettica degli equilibri.**

Ai fini della verifica, dovrebbero venire in rilievo, oltre agli oneri dall’incremento della spesa di personale, anche **tutti gli ulteriori elementi** reputati “utili” dall’Organo di revisione, tra cui, **per esempio il complessivo aggregato delle passività potenziali** ovvero la valutazione, **in termini di grado di esigibilità**, degli ulteriori residui attivi conservati nel bilancio, lo stato e l’andamento prospettico dell’indebitamento e delle eventuali passività applicate agli esercizi futuri.

Regole assunzionali

Per i Magistrati, **un atto di asseverazione basato su dati, elementi o fattori non veritieri o attendibili viene meno allo scopo della norma** (creare affidamento) con tutte le conseguenze a questo connesse anche in termini di responsabilità.

Sezioni Riunite della Corte dei conti sentenza n. 7/2022.

Regole assunzionali

R a m m e n t a

che non è possibile procedere all'assunzione di nuovo personale senza aver preventivamente approvato il piano delle azioni positive in materia di pari opportunità previsto dall'art.48, comma 1 del d.lgs. 198/2006 e il piano delle performance di cui all'art.10 della legge 150/2009;

A c c e r t a

che il piano dei fabbisogni di personale per il triennio 2020/2022 consente di rispettare:

- il limite relativo alle capacità assunzionali di cui alle norme vigenti;
- il limite di spesa della dotazione organica ai sensi dell'art. 1, comma 421 della legge 190/2014;
- il limite di spesa cui all'art. 1, comma 557 della Legge n. 296/2006;
- il limite di spesa cui all'art. 9, comma 28 del D.L. 78/2000;

A s s e v e r a

Il rispetto pluriennale dell'equilibrio di bilancio

A c c e r t a

il rispetto pluriennale dell'equilibrio di bilancio;



Regole assunzionali

la Corte dei conti del Veneto con la delibera n. 104/2020, ricorda agli enti che, seppure in presenza di disponibilità teorica ad assumere in ragione di un buon posizionamento rispetto alla soglia di «virtuosità», gli stessi **devono conformarsi a principi di prudenza e sostenibilità della spesa.**

La verifica del rispetto pluriennale degli equilibri di bilancio comporta una attenta analisi finanziaria, economica e patrimoniale dell'ente sia con riferimento ai risultati consolidati nei rendiconti che a quelli previsionali espressi nel bilancio di previsione.

É anche logico pensare che l'analisi, senza escludere la valutazione degli equilibri economici e patrimoniali, si concentrerà principalmente sull'equilibrio finanziario, (oggi giuridicamente rilevante) con una maggiore attenzione all'equilibrio di parte corrente e, in particolare, **all'equilibrio fra entrate a carattere ricorrente e spese ricorrenti.**

Regole assunzionali

La spesa di **personale è una spesa che si consolida nel tempo**, un corretto equilibrio di bilancio dovrebbe essere impostato sulla totale copertura delle spese ricorrenti con le entrate ricorrenti.

Alcune norme aiutano a individuare le entrate e le spese ricorrenti e non ricorrenti, in particolare:

l'allegato 7 al Dlgs 118/2011, il quale indica al punto 1, lettera g), la distinzione tra entrata e spesa ricorrente e non ricorrente; il successivo punto 5 dell'allegato 7 elenca quali sono in «in ogni caso» le tipologie di entrate e di spese da considerarsi «non ricorrenti», e ancora il principio contabile 4/1 al punto 9.11.3, ribadendone l'elencazione e la distinzione, indica che la nota integrativa allegata al bilancio di previsione analizza l'articolazione e la relazione tra le entrate e le spese ricorrenti e quelle non ricorrenti e, infine, l'allegato n. 12/2 al Dlgs 118/2011 - Entrate per titoli, tipologie e categorie - tra le previsioni triennali di competenza prevede una colonna specifica per le entrate non ricorrenti.

Regole assunzionali

Allegato n 7 al D.Lgs 118/2011

CODIFICA DELLA TRANSAZIONE ELEMENTARE

1) La struttura della codifica della transazione elementare di cui agli articoli 5 e 6 è costituita da:

.....

g) **codice identificativo dell'entrata ricorrente e non ricorrente**, a seconda se l'acquisizione dell'entrata sia prevista a **regime ovvero limitata ad uno o più esercizi**, e della spesa ricorrente e non ricorrente, a seconda se la spesa sia prevista a regime o limitata ad uno o più esercizi, **costituiti da:**

- a) 1 per le entrate ricorrenti.
- b) 2 per le entrate non ricorrenti.
- c) 3 per le spese ricorrenti.
- d) 4 per le spese non ricorrenti.

Regole assunzionali

In sintesi, la distinzione delle entrate ricorrenti da quelle non ricorrenti, si concretizza a seconda che queste si riferiscano a proventi la cui acquisizione sia prevista a regime ovvero limitata a uno o più esercizi.

È definita «a regime», infatti, un'entrata che è presente con continuità per almeno cinque esercizi, per importi costanti nel tempo.

Occorre includere tra le entrate «non ricorrenti» anche quelle presenti «a regime» nei bilanci dell'ente, quando presentano importi superiori alla media riscontrata nell'ultimo quinquennio.

In questo caso le entrate devono essere considerate ricorrenti fino a quando non superano questo importo e non ricorrenti quando lo superano.

Regole assunzionali

lo stato di salute finanziaria dell'ente può essere, ulteriormente, **indagato sulla base di tre gruppi di indicatori** che consentono di rilevare eventuali aspetti critici, e cioè:

i parametri obiettivi fissati con decreto del ministero dell'Interno (in base all'articolo 242 del Tuel) che individuano gli enti strutturalmente deficitari;

gli indicatori Istat elaborati nel quadro delle statistiche sulle amministrazioni pubbliche;

gli indicatori contenuti nel piano degli indicatori Arconet emanati in base all'articolo 18-bis del Dlgs 118/2011.

Regole assunzionali

Particolarmente utile ai fini della verifica del rispetto pluriennale degli equilibri di bilancio, con riferimento all'incremento della spesa di personale, può risultare l'analisi dell'**evoluzione a consuntivo ed in previsione** dei seguenti indici:

«Incidenza delle spese rigide sulle entrate correnti»

«Incidenza delle spese di personale sulle entrate correnti»

«Incidenza della spesa di personale sulla spesa corrente»

«Spesa di personale procapite»

«Incidenza del salario accessorio ed incentivante rispetto al totale della spesa di personale»

«Incidenza della spesa di personale con forme di contratto flessibile»

Regole assunzionali

Da considerare anche che, nella delibera n. 9/2020 la Sezione Autonomie della Corte dei conti indica come cruciali per l'individuazione di segnali di squilibrio, tra l'altro, i seguenti indicatori:

- a) **ripetuto utilizzo dell'anticipazione di tesoreria;**
- b) **disequilibrio consolidato della parte corrente del bilancio.**

Regole assunzionali

RICORSO ANTICIPAZIONE DI TESORERIA

L'anticipazione di tesoreria rappresenta una forma di finanziamento cui l'ente locale può ricorrere, nel rispetto dei limiti previsti dall'articolo 222 del Tuel, **per far fronte a momentanee esigenze di liquidità.**

In generale, può dirsi che l'anticipazione di cassa sia **negozio caratterizzato da una causa giuridica mista**, nella quale si combinano la **funzione di finanziamento** con quella **di razionalizzazione dello sfasamento temporale tra flussi di spesa e di entrata,**.

La causa di finanziamento dell'anticipazione **è stata ritenuta compatibile col divieto di cui all'articolo 119, sesto comma,** della Costituzione nei casi in cui l'anticipazione **sia di breve durata. Un ricorso costante** e senza sostanziale soluzione di continuità all'anticipazione di tesoreria **sconfina in una forma (anomala) d'indebitamento**, trasformando l'anticipazione in una forma di debito di medio termine, in difformità dall'articolo 119 della Costituzione che pone stringenti limiti in ordine all'utilizzo dell'indebitamento, con ogni conseguenza di legge. Inoltre, **è un indice sintomatico di un grave squilibrio strutturale.**

Sezione regionale di controllo della Lombardia - Deliberazione n. 107/2020

Regole assunzionali

La Sezione **Emilia Romagna, con delibera n. 43/2019**, ha formulato una serie di criteri campionari volti a individuare le ipotesi di maggior rischio per la tenuta degli equilibri:

- 1) fondo cassa modesto e differenza tra i residui attivi e il fondo crediti di dubbia esigibilità, in rapporto ai residui passivi, maggiore del 140%;
- 2) fondo pluriennale vincolato in conto capitale uguale a zero o non valorizzato;
- 3) fondo crediti di dubbia esigibilità uguale a zero o non valorizzato;
- 4) fondo anticipazioni liquidità maggiore di zero;
- 5) parte disponibile del risultato di amministrazione minore o uguale a zero o non valorizzata;
- 6) mancato rispetto pareggio di bilancio nell'esercizio precedente;
- 7) enti inadempienti all'invio dei dati alla banca dati Bdap.

Regole assunzionali

Indicativa è l'incidenza della spesa di personale sul totale della spesa corrente.

Essa dipende dal numero di dipendenti comunali, dalla composizione per livelli e dall'anzianità media.

il valore medio si attesta attorno al 31% (valore massimo 41%).

Regole assunzionali

Ancora più significativa è **la spesa di personale pro capite**, ovvero quanto costa ciascun dipendente comunale per abitante.

la media nel 2018 è di 363 euro, in aumento rispetto ai 350 del 2017 (valore massimo 467)

Detto valore deve essere analizzato anche in funzione all'indice di esternalizzazione dei servizi il cui valore medio si attesta intorno al 36%

L'incidenza della **spesa di personale è legata anche al grado di esternalizzazione dei servizi**,

il Comune può scegliere di affidare a una Società esterna, a una partecipata o a una società *in-house*, anziché gestirli in proprio

Regole assunzionali

Una misura dell'efficienza di gestione è data anche **dall'incidenza degli accertamenti delle entrate rispetto alle previsioni iniziali e definitive** del bilancio di previsione.

Uno scarto elevato è un segnale che il bilancio di previsione è stato compilato in maniera poco accurata, ovvero senza tenere conto delle reali capacità di entrata.

Il valore medio dell'incidenza degli accertamenti delle entrate rispetto alle previsioni finali di bilancio assestato risulta essere del 70%

Regole assunzionali

Da considerare, inoltre, che **il fabbisogno di personale viene redatto con il DUP** di norma entro luglio dell'anno precedente e che manifesterà i propri effetti nei triennio successivo, per cui ai fini della verifica della sostenibilità finanziaria nel tempo ci sono solamente due esercizi del bilancio di previsione approvato e **la programmazione espressa nel DUP che diviene quindi documento essenziale ai fini dell'asseverazione.**

Regole assunzionali

visto ed esaminato il piano degli indicatori di bilancio relativo al rendiconto 2020 ed al bilancio di previsione 2022/2024 dato che il rendiconto 2021 non è ancora stato chiuso con riferimento ai seguenti indicatori:

TIPOLOGIA DI INDICATORE (tabella da riportare nell'asseverazione)	VALORE			
	ANNO 2020	ANNO 2022	ANNO 2023	ANNO 2024
RIGIDITA' STRUTTURALE DI BILANCIO - INCIDENZA SPESE RIGIDE SU ENTRATE CORRENTI (Disavanzo + spesa personale + debito)/entrate correnti)	0,26	0,33	0,32	0,32
INDICATORE EQUILIBRIO ECONOMICO-FINANZIARIO - INCIDENZA SPESA PERSONALE SU SPESA CORRENTE	0,25	0,28	0,28	0,28
INCIDENZA SPESA PERSONALE FORME CONTRATTO FLESSIBILE (indica come gli enti soddisfano le proprie esigenze di risorse umane, mixando le varie alternative contrattuali più rigide (personale dipendente) o meno rigide (forme di lavoro flessibile))	0,16	non rilevato	non rilevato	non rilevato
INDICATORE EQUILIBRIO DIMENSIONALE IN VALORE ASSOLUTO - SPESA DI PERSONALE PROCAPITE (Popolazione al 1 gennaio anno di riferimento)	176,29	196,94	195,93	195,25

Regole assunzionali

Dall'analisi degli indicatori di bilancio si evidenzia come l'indice di rigidità della spesa che a rendiconto 2020 si attesta nello 0,26, nel bilancio di previsione cresce di 7 punti per attestarsi attorno allo 0,33. Da un'analisi condotta dall'Osservatorio sulla Finanza e la Contabilità degli Enti Locali si rileva che l'indice medio di rigidità strutturale registrato con riferimento all'esercizio 2018 si aggira attorno allo 0,35, mentre l'indice massimo individuato per gli enti strutturalmente deficitari è stabilito nello 0,48. Si può quindi ritenere normale un indice di rigidità che si attesti attorno al valore medio (0,35) e pericoloso per gli equilibri di bilancio un indice superiore allo 0,40 e che si avvia verso il valore massimo (0,48).

Con riferimento alle previsioni contenute nel bilancio 2022/2024 tale indice non dovrebbe subire particolari ulteriori incrementi in quanto l'ente ha previsto l'accensione di mutui solo per l'anno 2022 per un importo di euro 830.000.

Regole assunzionali

Anche l'indicatore relativo all'incidenza della spesa di personale rispetto a quella corrente risulta in tendenziale crescita passando dallo 0,25 del rendiconto 2020 allo 0,28 del bilancio di previsione 2022/2024 con incremento di tre punti percentuali.

Anche in questo caso vi è da rilevare come il valore medio risultante dall'analisi dell'Osservatorio, sopra richiamata, si aggiri attorno allo 0,31 a fronte di un valore massimo dello 0,41.

Regole assunzionali

L'indice di equilibrio dimensionale rappresentato dalla spesa di personale procapite, con riferimento alla popolazione residente passa da un valore di 176,29 rilevato a rendiconto 2020 ad un valore di 196,00 nel bilancio di previsione 2022/2024.

Anche in questo caso il valore medio risultante dall'analisi dell'Osservatorio, già richiamata, si attesti attorno ad euro 363 a fronte di un valore massimo di euro 467.

L'incidenza degli accertamenti di parte corrente sulle previsioni iniziali di parte corrente rilevata nel rendiconto dell'esercizio 2020 è pari a 1,06 a dimostrazione della buona affidabilità delle previsioni di entrata.

Regole assunzionali

L'analisi degli indicatori sopra esposta evidenzia come l'incremento della spesa di personale programmata, pur contribuendo al peggioramento di detti indici, non costituisce di per sè un pericolo per l'equilibrio futuro di bilancio.

Nella propria valutazione il collegio considera, inoltre, che la Sezione Autonomie della Corte dei conti, nella delibera n. 9/2020 indica come cruciali per l'individuazione di segnali di squilibrio, tra l'altro, i seguenti indicatori:

- a) ripetuto utilizzo dell'anticipazione di tesoreria;
- b) disequilibrio consolidato della parte corrente del bilancio.

Ed inoltre l'equilibrio fra entrate correnti ricorrenti e spese correnti ricorrenti.

Regole assunzionali

Il comune dinon presenta un ripetuto utilizzo dell'anticipazione di tesoreria, mentre per quanto riguarda il disequilibrio di parte corrente, questo non si riscontra nel rendiconto 2020, che evidenzia un equilibrio complessivo di parte corrente di euro 682.707,32 che rimane positivo anche se nettizzato dall'utilizzo dei proventi per permessi di costruire per spese di manutenzione ordinaria per euro 300.000.

Tuttavia nel bilancio di previsione 2022/2024 si evidenzia una previsione di squilibrio di parte corrente per euro 205.000 nel 2022, 255.000 nel 2023 e 155.000 nel 2024.

Al peggioramento del saldo di parte corrente contribuisce sicuramente anche l'incremento della spesa di personale, oltre ad altri fattori che influenzano sia l'entrata che la spesa.

Il disavanzo di parte corrente viene coperto con la destinazione degli incassi da permessi di costruire alla copertura di spese di manutenzione ordinaria delle urbanizzazioni per le quali la legge ne consente l'utilizzo a regime.

Regole assunzionali

A tale proposito, il collegio, ritiene comunque **di invitare l'ente a tenere in debita considerazione, in sede di programmazione futura, il contenimento, per quanto possibile, dell'utilizzo dei proventi derivanti dai permessi a costruire per la copertura delle manutenzioni ordinarie, al fine di rendere più solido e stabile l'equilibrio di bilancio.**

Regole assunzionali

Inoltre il collegio evidenzia come la Sezione **Emilia Romagna, con delibera n. 43/2019**, ha formulato una serie di criteri campionari volti a individuare le ipotesi di maggior rischio per la tenuta degli equilibri:

- 1) differenza tra i residui attivi e il fondo crediti di dubbia esigibilità, in rapporto ai residui passivi, maggiore del 140%;
- 2) fondo pluriennale vincolato in conto capitale uguale a zero o non valorizzato;
- 3) fondo crediti di dubbia esigibilità uguale a zero o non valorizzato;
- 4) fondo anticipazioni liquidità maggiore di zero;
- 5) parte disponibile del risultato di amministrazione minore o uguale a zero o non valorizzata;
- 6) mancato rispetto pareggio di bilancio nell'esercizio precedente;
- 7) enti inadempienti all'invio dei dati alla banca dati Bdap.

Con riferimento ai criteri campionari sopra esposti il comune di risulta rispettare tutti i parametri nel rendiconto 2020.

Giurisprudenza della Corte dei conti: errori da evitare

PRONUNCE DELLA CORTE DEI CONTI

Non è possibile il **recupero delle risorse decentrate di parte stabile** di anni precedenti **erroneamente ridotte o non computate**, per le quali l'ente non ha evidentemente proceduto, **non solo a vincolarle** inserendole nel fondo **ma neanche**, a monte, **a stanziarle nei relativi bilanci** ormai chiusi,

tuttavia l'ente **può procedere all'integrazione del fondo** ed alla individuazione del nuovo, corretto, importo ai sensi della normativa vigente.

Corte de conti per l'Emilia Romagna, n. 37/2021 del 17 marzo 2021

PRONUNCE DELLA CORTE DEI CONTI

La quota del salario **accessorio e premiale** destinata ad essere effettivamente **liquidata nel successivo esercizio, non può essere pagata in conto residui.**

È quanto emerge dalla **deliberazione n. 109/2020/PRSP della Corte dei Conti sezione regionale di controllo per la Liguria**, con la quale invita l'Ente alla corretta contabilizzazione dell'impegno di spesa relativo al trattamento accessorio e premiale liquidato al personale nell'anno successivo a quello di riferimento.

PRONUNCE DELLA CORTE DEI CONTI

Corte di cassazione, sezione Lavoro, contenute nella sentenza n. 5679/2022.

È invalido un contratto integrativo a cui si è dato corso senza il preventivo parere dell'organo di revisione. La stessa delibera di giunta che recepisce quel contratto è peraltro illegittima.

il procedimento in tre step:

stanziamento,
costituzione
contrattazione.

I contratti nazionali, invece, sono scesi nel dettaglio per definire con più precisione la procedura.

Il tutto, poi, va letto in coordinamento con gli articoli 40 e 40-bis del Dlgs 165/2001.

PRONUNCE DELLA CORTE DEI CONTI

Corte di cassazione, sezione Lavoro, contenute nella sentenza n. 5679/2022.

Dal punto di vista operativo, quindi, **una volta stipulata l'ipotesi**, l'ente **deve redigere una relazione illustrativa e tecnico finanziaria** da sottoporre all'esame del collegio o al revisore unico.

Non si tratta di una mera formalità.

Infatti, l'articolo 40-bis del Tupa afferma che qualora dai contratti integrativi derivino costi **non compatibili con i rispettivi vincoli di bilancio delle amministrazioni le clausole sono nulle e non possono essere applicate.**

Il contratto 21 maggio 2018 delle Funzioni locali, con l'articolo 8 comma 6, prevede però che trascorsi 15 giorni senza rilievi da parte dell'organo di revisione, l'organo di governo competente (la giunta, ad esempio, nei comuni) possa autorizzare il presidente della delegazione di parte pubblica alla sottoscrizione del contratto.

PRONUNCE DELLA CORTE DEI CONTI

Sul punto, va detto, si era già registrata la contrarietà della Corte dei conti, come **nella delibera n. 85/2020 della Sezione regionale di controllo per la Puglia**, nella **quale il parere (positivo) del revisore era già stato qualificato come un passaggio ineludibile**. **La previsione contrattuale non viene ora condivisa neppure dalla Corte di cassazione**, in quanto, si legge, **la compatibilità rispetto agli strumenti di programmazione finanziari e di spesa è posta come condizione per la stipula della contrattazione decentrata**.

PRONUNCE DELLA CORTE DEI CONTI

La regola, quindi, riconduce nell'insieme **la verifica del revisore al valore di requisito di legittimazione della Pa alla sottoscrizione del contratto integrativo**, ed impedisce di ritenere la sua mancanza un mero vizio endoprocedimentale.

Al contrario **tale mancanza**, e lo stesso può dirsi nell'ipotesi di un **parere negativo**, comporta l'invalidità per contrasto con fondamentali regole procedurali stabilite **dal contratto**, in una lettura congiunta delle disposizioni richiamate.

A nulla può servire una deliberazione dell'organo di governo che tenti di "salvare" un contratto integrativo privo del parere dell'organo di revisione.

PRONUNCE DELLA CORTE DEI CONTI

Le amministrazioni locali sono chiamate a **costituire tempestivamente il fondo per il salario accessorio del personale all'inizio dell'esercizio** e **avviare immediatamente il tavolo negoziale** per la sottoscrizione dell'accordo, potendo **in caso di ritardata stipula procedere**, in via provvisoria, **con l'atto unilaterale**, a tutela dell'organizzazione e nel rispetto dei principi aziendalistici, giuslavoristici e contabili, nonché dei limiti stabiliti dall'articolo 40, comma 2-bis, del Dlgs 165/2001.

Questo è l'orientamento consolidato della giurisprudenza contabile, fra le altre, nella **delibera n. 86/2020 della sezione regionale di controllo per la Puglia**.

PRONUNCE DELLA CORTE DEI CONTI

La costituzione del "Fondo" **deve avvenire tempestivamente all'inizio dell'esercizio per stabilire contestualmente le regole per la corresponsione del trattamento accessorio legato alla produttività** individuale e collettiva sulla base di verificati incrementi di efficienza (Sezione regionale di controllo per **il Lazio deliberazione n. 7/2019**).

In questo senso è necessario evidenziare come **l'armonizzazione contabile imponga di stipulare anzitempo** (nella prima parte dell'esercizio in corso o comunque entro l'anno di riferimento) **l'accordo decentrato, o la pre-intesa, al fine di poter erogare le risorse destinate ai dipendenti**

PRONUNCE DELLA CORTE DEI CONTI

La così detta "**contrattazione tardiva**" (e tale è già quella che interviene **alla fine dell'esercizio di riferimento**) costituisce una prassi diffusa, **costantemente stigmatizzata dalla giurisprudenza contabile** che ha ripetutamente manifestato **forti dubbi in ordine alla liceità di contratti collettivi integrativi tardivi**, in particolar modo se conclusi dopo la scadenza del periodo di riferimento e **alla loro idoneità a costituire legittima fonte di pagamento dei vari istituti** (Sezione regionale di controllo per la **Puglia, deliberazione. 86/2020**; Sezione regionale di controllo per la **Lombardia, deliberazione. 287/2011**; Sezione regionale di controllo per il **Veneto, deliberazione n. 263/2016**).

PRONUNCE DELLA CORTE DEI CONTI

La portata **retroattiva** risulta **difficilmente conciliabile con lo scopo e la funzione della contrattazione decentrata, consistente nel determinare a priori i criteri di ripartizione delle risorse.**

Ancora più, nell'ipotesi in cui la stipulazione del contratto decentrato sia finalizzata a **individuare la destinazione delle risorse di parte variabile**, le quali, a differenza di quelle stabili, che presentano la caratteristica di certezza, stabilità e continuità, si caratterizzano per la loro eventualità e variabilità e hanno validità esclusivamente per l'anno in cui vengono definite e messe a disposizione del "Fondo".

Al fine di evitare le conseguenze negative di una contrattazione integrativa **tardiva il "Fondo" deve essere anzitempo costituito** (nella prima parte dell'esercizio), **il contratto decentrato deve essere tempestivamente sottoscritto, e appare di dubbia legittimità la cd. «contrattazione tardiva».**

PRONUNCE DELLA CORTE DEI CONTI

In merito alla **costituzione del fondo** l'organo di revisione sia tenuto a esprimere, **non un parere, bensì una certificazione.**

Lo si desume dall'analisi **dell'articolo 40-bis** del Dlgs 165/2001, dell'articolo 67, comma 1, del contratto 21 maggio 2018 e anche del paragrafo 5.2) del principio contabile applicato di cui **all'allegato n. 4/2** al Dlgs 118/2011,

dai quali emerge chiaramente che l'organo di revisione deve certificare la costituzione del fondo.

PRONUNCE DELLA CORTE DEI CONTI

La Ragioneria generale dello Stato, **fin dalla circolare n. 25/2012, ha raccomandato agli enti di procedere alla certificazione da parte dell'organo di revisione non solo sul contratto integrativo, bensì anche sulla costituzione del fondo.**

Con la **circolare n. 16/2020**, la stessa RgS **sembra aver sdoganato una prassi diffusa** che vede l'organo di revisione **certificare la costituzione del fondo in sede di rilascio del parere sull'ipotesi di contratto decentrato**, affermando che la certificazione può essere operata sia limitatamente alla costituzione del fondo, che nell'ambito più generale di certificazione del contratto integrativo e quindi dopo la sottoscrizione della preintesa, ma prima della sottoscrizione definitiva.

PRONUNCE DELLA CORTE DEI CONTI

Il Piano delle performance è da intendersi **organico al Peg** e pertanto **non può essere approvato con atto separato**, lo stesso ha natura di documento programmatico, tant'è che il Tuel, coerentemente, prevede la sua predisposizione organicamente al Peg, che deve avvenire entro venti giorni dall' approvazione del bilancio.

Corte dei conti sezione regionale per il Veneto con la delibera n. 248/2021.

In effetti è tutt'ora **abbastanza diffusa**, particolarmente fra i Comuni di medie dimensioni, **la prassi di approvare, almeno in un primo momento, solamente la parte finanziaria del Peg**, vale a dire l'assegnazione delle risorse finanziarie ai dirigenti/responsabili, **e in un secondo momento, anche abbastanza lontano nel tempo, approvare il piano dettagliato degli obiettivi e il piano della performance.** Questa prassi, secondo i magistrati contabili veneti, non risponde esattamente a quanto prescrive la norma.

PRONUNCE DELLA CORTE DEI CONTI

La Sezione regionale per il Veneto della Corte dei conti, con la delibera n. 73/2022 riprende il tema riferito ai termini di adozione del piano della performance precisando che **per gli enti locali, ai sensi dell'art. 169, co. 3-bis, del D. Lgs. 267/2000 il piano della performance è unificato organicamente nel PEG e va approvato entro i termini previsti per l'adozione di detto documento.**

L'assenza formale del Piano esecutivo della gestione, sia essa dovuta all'esercizio della facoltà espressamente prevista dall'art. 169, co. 3, D. Lgs. 267/2000 per gli enti con popolazione inferiore ai 5.000 abitanti, piuttosto che ad altre motivazioni accidentali o gestionali, non esonera l'ente locale dagli obblighi di cui all'art. 10, co.1 del D. Lgs. 150/2009 espressamente destinato alla generalità delle Pubbliche amministrazioni e come tale, **da considerarsi strumento obbligatorio da adottarsi entro il termine perentorio del 31 gennaio.**

PRONUNCE DELLA CORTE DEI CONTI

L'adozione del piano è condizione necessaria per l'esercizio della facoltà assunzionale; inoltre, **l'assegnazione, in via preventiva di precisi obiettivi** da raggiungere e la valutazione successiva del grado di raggiungimento degli stessi **rappresentano una condizione indispensabile per l'erogazione della retribuzione di risultato** (Sez. controllo Veneto, n. 161/2020/PRSP e n. 161/PAR/2013; Sez. controllo Puglia n. 123/PAR/2013 e 15/PAR/2016; Sez. Controllo Sardegna n. 1/PAR/2018).

Il piano della performance deve essere organico al Peg.

Se l'ente ne preveda **una successiva approvazione, di fatto tale atto non risulta perfezionato e pertanto è inidoneo a manifestare i propri effetti** (C.C. Sez. Reg. Veneto n.248/2021). Inoltre **l'approvazione tardiva dello stesso svincola la natura programmatica del documento**, configurandosi come un mero adempimento formale e temporalmente inidoneo alla propria funzione, in quanto adottato quando l'esercizio di riferimento è in gran parte trascorso.

PRONUNCE DELLA CORTE DEI CONTI

I Magistrati contabili concludono evidenziando come **in ipotesi di mancato rispetto dei termini di approvazione del piano della performance**, come sopra evidenziati, rilevano le disposizioni di cui all'art. 10, co. 5 del D. Lgs. 150/2009 per effetto delle quali “(...) **In caso di mancata adozione del Piano della performance è fatto divieto di erogazione della retribuzione di risultato ... e l'amministrazione non può procedere ad assunzioni di personale** o al conferimento di incarichi di consulenza o di collaborazione comunque denominati.” (Corte conti, sez. controllo Veneto, Delibera n. 45/2021/PRSE; 171/2020/PRSE; 26/2022/PRSE).

PRONUNCE DELLA CORTE DEI CONTI

La particolare attenzione che Corte dei conti riserva al rispetto dei tempi e delle modalità di approvazione del piano della performance **si evince anche dal questionario dell'organo di revisione al bilancio di previsione 2022-2024** nel quale sono inserite domande tese a conoscere se l'ente per l'adozione del Piano della performance ha assunto uno specifico provvedimento oppure se abbia unificato organicamente il piano degli obiettivi e quello della performance nel Peg con l'indicazione delle rispettive date di approvazione.

PRONUNCE DELLA CORTE DEI CONTI

CORTE DEI CONTI PER LA REGIONE SICILIANA SENTENZA N. 157/2020

Oggetto della sentenza:

corresponsione di indennità di videoterminale non compatibile con l'attuale disciplina della contrattazione collettiva, poiché l'utilizzo del videoterminale è una normale modalità di lavoro quotidiano.

La responsabilità erariale si configura ogni qualvolta a un dipendente pubblico vengano erogate somme di denaro o accordati altri benefici patrimoniali in forza di disposizioni contrattuali contrarie a norme imperative di legge.

PRONUNCE DELLA CORTE DEI CONTI

CORTE DEI CONTI PER LA REGIONE SICILIANA SENTENZA N. 157/2020

Una **condotta dannosa** per le casse pubbliche può trarre origine sia dall'adozione di atti amministrativi illegittimi da parte di amministratori o dipendenti pubblici, **sia dalla sottoscrizione da parte degli stessi di contratti integrativi decentrati non conformi a legge o a sovrastanti fonti negoziali.**

Quale che sia lo strumento adottato, unilaterale o consensuale, ciò che in sede giuscontabile viene in rilievo è il "**comportamento gestionale**" dannoso, che si è tradotto **nella sottoscrizione di un contratto collettivo decentrato con clausole *contra legem* o contrastanti con i principi della legislazione sul pubblico impiego o dei contratti collettivi nazionali.**

PRONUNCE DELLA CORTE DEI CONTI

CORTE DEI CONTI PER LA REGIONE SICILIANA SENTENZA N. 157/2020

I soggetti che compongono la **delegazione datoriale** devono porre una particolare **attenzione al rispetto dei vincoli sulla contrattazione integrativa** (in ordine alle materie negoziabili e ai connessi profili finanziari), **sia nelle fasi antecedenti la trattativa sia e soprattutto nel corso della stessa nel confronto con i soggetti sindacali.**

Detta responsabilità matura ordinariamente anche in capo agli amministratori, che non possono invocare la cosiddetta scriminante politica per gli atti che appartengono alla sfera delle loro competenze; essi non possono delegare tutte le scelte ai dirigenti e devono comunque essere a conoscenza delle loro attribuzioni e degli elementi essenziali della normativa (Corte dei conti della Sicilia sentenza n. 157/2020).

PRONUNCE DELLA CORTE DEI CONTI

Anche i revisori dei conti sono responsabili della sottoscrizione di contratti non conformi alla legge o alla contrattazione nazionale, e non possono invocare che la loro attività è limitata solamente alle verifiche contabili, essendo loro attribuito anche l'esame della legittimità dei contratti decentrati con la legge e con i contratti nazionali (Art. 40bis, comma 1 del D.Lgs.n.165/2001; art. 8, comma 6 del CCNL 21/05/2018).

La responsabilità amministrativo-contabile, è un istituto che, **pur finalizzato al risarcimento del danno erariale, non è privo di carattere sanzionatorio** in senso pubblicistico, evidenziato da elementi quali l'iniziativa del P.M., il carattere personale e l'intrasmissibilità agli eredi, il potere del giudice di ridurre gli addebiti.

PRONUNCE DELLA CORTE DEI CONTI

CORTE DEI CONTI PER LA REGIONE SICILIANA SENTENZA N. 157/2020

Naturale conseguenza di ciò è che il diritto di natura risarcitoria **che il P.M. attiva con l'esercizio dell'azione di responsabilità**, pur traendo origine dai medesimi fatti, **non è identificabile né del tutto sovrapponibile con il credito che l'Amministrazione danneggiata può direttamente ed autonomamente esercitare nei confronti dello stesso soggetto autore del fatto dannoso (Corte dei 10 del 18.1.2002) né è del tutto sovrapponibile con altre forme di recupero delle risorse costituenti il danno erariale.**

PRONUNCE DELLA CORTE DEI CONTI

CORTE DEI CONTI PER LA REGIONE SICILIANA SENTENZA N. 157/2020

Qualora si sostenesse l'inibizione dell'azione sanzionatoria dall'attivazione di forme alternative di recupero delle somme costituenti danno erariale, si finirebbe per ignorare la complessa **fisionomia della responsabilità erariale**, la cui attuale conformazione, si articola **“secondo linee volte, tra l'altro, ad accentuarne i profili sanzionatori rispetto a quelli risarcitori”** (Corte Costituzionale Sent. N. 453 del 30.12.1998), essendo la responsabilità amministrativo-contabile, dunque, un istituto che, pur finalizzato al risarcimento del danno erariale, non è privo di carattere sanzionatorio in senso pubblicistico.

PRONUNCE DELLA CORTE DEI CONTI

La responsabilità per il danno erariale, invece, non è imputabile alle rappresentanze sindacali che hanno sottoscritto il contratto.

Nei confronti di questi ultimi la questione ruota attorno **alla sussistenza o meno di un rapporto di servizio con l'ente danneggiato**, che è uno dei presupposti caratterizzanti la giurisdizione contabile.

La Suprema Corte ha affrontato la questione della sussistenza di rapporto di servizio tra le delegazioni sindacali firmatarie di accordi decentrati illegittimi e le amministrazioni danneggiate, dando risposta negativa (Cass., sez. un., 14 luglio 2015 n. 14689).

Tuttavia deve essere tenuta in debita considerazione la circostanza che gli accordi integrativi **sono atti bilaterali e non unilaterali, alla cui realizzazione contribuiscono anche i componenti delle delegazioni sindacali**, con la conseguenza **che sarebbe corretto che tutte le parti che siedono al tavolo della trattativa, alle quali la legge riserva pari dignità, fosse riservata anche pari responsabilità.**

PRONUNCE DELLA CORTE DEI CONTI

Sezione regionale di controllo per la Liguria deliberazione n. 5/2022,

La ripartizione del trattamento economico accessorio **deve rispettare le prescrizioni della legislazione nazionale e della contrattazione collettiva** in materia, **evitando meccanismi di distribuzione indistinta**, cioè una tendente **ridistribuzione a pioggia**, non parametrata alle mansioni svolte e al raggiungimento di obiettivi predeterminati, misurabili e consuntivabili (Sezione delle Autonomie, deliberazioni n. 20/2017 e 23/2017).

La corresponsione, nel concreto, del trattamento economico incentivante impongono **una misurazione dei target raggiunti rispetto a quelli conferiti ed escludono, in ogni caso, una erogazione indifferenziata o UNA sanatoria a posteriori** nel caso in cui tali procedure siano mancate.

PRONUNCE DELLA CORTE DEI CONTI

Corte dei conti, Sezione Regionale per la Lombardia con la delibera n. 3/2022.

Gli **accantonamenti per la copertura e il pagamento degli incentivi** derivanti dal maggior gettito accertato e riscosso relativo **all'Imu e alla Tari** (articolo 1, comma 1091, della legge 145/2018) e degli **incentivi stabiliti all'articolo 113 del Dlgs 50/2016** da destinare al personale interessato allo svolgimento delle funzioni tecniche **devono essere determinati al lordo di tutti gli oneri accessori connessi alle erogazioni, comprese le somme che gravano sull'ente a titolo di Irap** che non possono non riflettersi sulle disponibilità delle risorse effettivamente ripartibili nei confronti dei dipendenti aventi titolo, **riducendo "a monte" la quota da attribuire a costoro**, la quale andrà calcolata al netto di tali somme.

PRONUNCE DELLA CORTE DEI CONTI

Corte dei conti sezione regionale per la Liguria delibera n. 84/2021

Le somme erogate, a titolo di **trattamento stipendiale ed accessorio**, al personale assegnato all'Ufficio centrale di bacino costituito per le esigenze connesse all'organizzazione e gestione del servizio di raccolta dei rifiuti nell'ambito di un bacino territoriale omogeneo, **anche se la società in house individuata per l'affidamento del servizio in questione provvederà a rimborsare tale spesa ai Comuni che sono titolari dei rapporti di lavoro** con questo personale e a carico dei cui bilanci la spesa stessa viene imputata, **non possano essere escluse dai calcoli relativi alle verifiche del rispetto dei limiti alla spesa del personale** posti dall'articolo 33, comma 2, del Dl n. 34 del 2019 e dall'articolo 1, commi 557 e seguenti, della legge n. 296 del 2006.

Non può ritenersi etero-finanziata perchè le disponibilità finanziarie gestite dalle società in house sono sostanzialmente risorse provenienti dagli stessi enti locali soci o, comunque, di pertinenza dei medesimi.

PRONUNCE DELLA CORTE DEI CONTI

È rimessa all'Ente locale la definizione della remunerazione dell'incentivo per funzioni tecniche in presenza di varianti,

in esito alla rigorosa valutazione dell'effettiva situazione e relativa legittimazione alla corresponsione affinché l'incentivazione, in presenza di varianti, sia correlata a logiche di efficienza, efficacia e razionalità della spesa e poggi su ragioni giustificative conformi alla ratio dell'istituto.

Lo sostiene la sezione regionale della Corte dei conti per **il Friuli Venezia Giulia** con la deliberazione **n. 43 /2021/PAR.**

PRONUNCE DELLA CORTE DEI CONTI

Le spese sostenute per **gli incentivi tecnici non costituiscano spesa per il personale ai fini della determinazione della capacità assunzionale** secondo la nuova normativa dell'art. 33 c.2 del d.l. 34/2019 e ss.mm.ii.

Lo afferma la sezione regionale di controllo della **Corte dei conti per la Lombardia con la deliberazione n. 73/2021/PAR.**

Per il Collegio **non deve trarre in inganno la particolare rappresentazione contabile per gli incentivi tecnici** introdotta dal decreto del Ragioniere Generale dello Stato del 1° agosto 2019, pubblicato in G.U. il 22 agosto 2019, che ha aggiornato gli allegati al d.lgs. 118 del 2011, paragrafo 5.2, lettera a)

PRONUNCE DELLA CORTE DEI CONTI

Ai fini del raggiungimento della soglia di € 500.000,00 prescritta per la nomina **del direttore dell'esecuzione del contratto**, quale presupposto per la corresponsione degli **incentivi per funzioni tecniche negli appalti di servizi**,

in caso di appalto **articolato in diversi lotti funzionali**, **non può farsi riferimento all'importo cumulato dei lotti**, e neppure se ne può fare riferimento per la determinazione dell'importo del fondo incentivante:

i singoli lotti dovranno essere presi in considerazione separatamente, come separatamente sono eseguiti, **benché aggiudicati contestualmente con un'unica procedura di gara** in ossequio al disposto dell'articolo 35 del codice dei contratti pubblici.

Questa è la posizione della Sezione Regionale della Corte dei conti, per la **Lombardia espressa con la deliberazione n.29/2021**.

PRONUNCE DELLA CORTE DEI CONTI

La funzione di coordinatore per l'esecuzione ai sensi del d.lgs. 81/2008, per il fatto di essere ricompresa tra quelle obbligatoriamente deputate ai componenti dell'ufficio di direzione dei lavori, **non rientra implicitamente tra le funzioni incentivabili ai sensi dell'art. 113, comma 2, d.lgs. n. 50/2016**, e pertanto **non può essere di per sé remunerata**,

salvo, che le mansioni siano affidate ad un direttore operativo che coadiuva il direttore dei lavori, ai sensi dell'art. 101, comma 2, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50.

Questo è il parere espresso dalla Corte dei conti sezione regionale per l'Emilia Romagna con la deliberazione n. 7/2021.

PRONUNCE DELLA CORTE DEI CONTI

Sezione regionale di controllo per la Lombardia deliberazione n. 131/2021.

Le risorse finanziarie del **fondo istituito dall'articolo 113, comma 2, del Dlgs 50/2016** – incentivi per funzioni tecniche - **non ripartite fra il personale dipendente**, in quanto le attività incentivate sono state affidate a personale esterno all'amministrazione, **non possono essere destinati ad aumentare la quota del restante 20%** di cui alle previsioni del comma 4 del medesimo articolo, di fatto oltre il 20% previsto dalla norma e, **al termine dell'esercizio, confluiranno distintamente nel risultato di amministrazione secondo la natura dell'entrata con cui è stato finanziato il quadro economico del lavoro, servizio o fornitura.**

**GRAZIE PER LA PARTECIPAZIONE
E PER L'ATTENZIONE**



**Ordine dei Dottori Commercialisti
e degli Esperti Contabili**
Verona